

Allegato "A" al Rep N. 176582/15087

REGOLAMENTO STATUTARIO

DENOMINAZIONE e SEDE

ART. 1

Il Consorzio, denominato "Consorzio d'Alpe di Prato Isio e Valle Caldenno", deriva dalla fusione dei consorzi "Alpi Isio e Caldenno" e "Alpe Dusone".

ART.2

La sede legale del Consorzio è in Berbenno di Valtellina, Via Postalesio n. 1843.

SCOPO DEL CONSORZIO

ART. 3

Il consorzio, che non ha fini di lucro, è istituito per disciplinare il godimento delle alpi di Prato Isio e valle del Caldenno. Nel dettare e modificare i propri regolamenti, il Consorzio persegue i seguenti scopi:

- migliorare l'economia agricola della zona e le condizioni di vita negli alpeggi;
- tutelare e salvaguardare le risorse naturali degli alpeggi, in particolare, i pascoli, le malghe, le zone boschive esistenti, i corsi d'acqua superficiali e le sorgenti;
- curare che vengano realizzate tutte le opere atte a mantenere, conservare, migliorare, valorizzare e difendere anche sotto l'aspetto della funzionalità, il patrimonio edilizio esistente, compresa la Chiesa di S. Margherita, situata nell'omonima località;
- curare che vengano realizzate tutte le opere necessarie per mantenere e potenziare l'efficienza delle comunicazioni viarie e dei sentieri.

Il consorzio potrà, altresì, promuovere giornate di volontariato al fine di mantenere e pulire l'Alpe comune, nonché concorrere agli studi e alle ricerche, anche con la realizzazione di campi e stazioni sperimentali, nell'interesse dell'economia dell'alpe ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento e alla valorizzazione dei beni consortili.

Il consorzio potrà svolgere tutte le attività connesse ed affini agli scopi sopra elencati, nonché concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e commerciale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Nello svolgimento della sua attività, il consorzio cercherà di attuare le forme di collaborazione che più riterrà opportune con gli altri operatori economici, gli enti pubblici e le associazioni operanti sul territorio della Provincia di Sondrio.

Il Consorzio potrà usufruire di tutte le provvidenze comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie a favore dei territori agricoli e/o montani.

Il Consorzio potrà svolgere con le amministrazioni pubbliche ruoli operativi ed esecutivi per quanto attiene le azioni ed i progetti che codeste amministrazioni vorranno realizzare sul proprio territorio ai

fini della tutela, valorizzazione e miglioramento del patrimonio agro silvo pastorale comprese le risorse naturali.

Potrà altresì presentare, alle amministrazioni pubbliche, proposte, progetti, studi e ricerche ai fini di cui sopra.

PARTECIPANTI, DIRITTI e OBBLIGHI

ART. 4

Possono assumere la qualità di membri del Consorzio, tutti i discendenti o aventi causa dagli originari membri del Consorzio, cioè da coloro che risultano tali per effetto dell'atto per notaio Giulio Lavizzari, in data 13 luglio 1862, rep. n. 1995, registrato a Sondrio il 11 agosto 1862 al n. 38 e dell'atto a rogito del notaio Enrico Lavizzari, in data 20 gennaio 1876, rep. n. 1466/3951, registrato a Sondrio il 8 febbraio 1876 al n. 217.

Per divenire membri del Consorzio è necessario presentare richiesta scritta motivata e documentata al Consorzio. Dopo l'ammissione ad opera del Consiglio Direttivo, che dovrà valutare la sussistenza dei requisiti in capo a ciascun richiedente, decorsi novanta giorni, senza che nessuno abbia eccepito l'assenza dei requisiti in capo al membro così ammesso, quest'ultimo dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione al Consorzio.

ART. 5

Ciascun membro del Consorzio ha l'obbligo:

- di contribuire alle spese necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari;
- di osservare il presente statuto, i regolamenti integrativi di competenza dell'assemblea e le altre deliberazioni degli organi sociali;
- di indicare entro fine febbraio di ogni anno, l'eventuale intenzione di volersi avvalere dei pascoli degli alpeggi e del numero delle bestie che si intendono immettere sui pascoli;
- di astenersi da ogni attività che sia in ogni modo in contrasto con gli interessi del consorzio.

ART. 6

Ciascun membro del Consorzio ha diritto:

- di partecipare alle deliberazioni dell' Assemblea e di partecipare alle elezioni delle cariche sociali. Ha diritto di voto in assemblea, il socio in regola col pagamento della quota consortile;
- di prendere visione del bilancio annuale e di tutti gli atti, documenti e deliberazioni dell'organo amministrativo;
- di presentare agli organi sociali, che provvederanno a riferirne in assemblea, tutte le osservazioni e le proposte che riterrà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 7

Gli obblighi e i diritti statutari sono insiti alla qualifica di membro del Consorzio.

Ciascun partecipante può disporre del suo diritto. Restano ferme per le ipotesi di disposizione della quota di partecipazione al

Consorzio, tutte le pattuizioni al proposito convenute nell'atto per notaio Giulio Lavizzari, rep.n. 1005, in data 13 luglio 1862, soprarichiamato.

Ogni membro del Consorzio ha l'obbligo di denunciare all'amministrazione, entro un anno dal loro perfezionamento, tutti gli atti di trasferimento della quota di partecipazione, a qualsiasi titolo effettuati, al fine di permettere di tenere aggiornato il relativo libro. In caso negativo, la cessione non ha effetto nei confronti del Consorzio.

ORGANI CONSORTILI

ART. 8

Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

ART. 9

Tutti i partecipanti al Consorzio hanno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. E' ammessa la partecipazione per delega, per un massimo non superiore a due deleghe, purché scritta. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno, per approvare il rendiconto dell'esercizio precedente e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta tanti consorziati che rappresentano almeno il 20% dei partecipanti al Consorzio.

ART. 10

Sono attribuite all'esclusiva competenza dell'Assemblea, le seguenti deliberazioni:

- a) sull' approvazione del preventivo e del rendiconto di gestione;
- b) sull' approvazione e sulla modificazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il miglior godimento dei beni comuni;
- c) sulla determinazione della quota annuale di partecipazione alle spese del consorzio, proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- e) sulla approvazione degli atti dispositivi degli immobili sociali.

ART. 11

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avvisi affissi nell' Albo Comunale e negli esercizi pubblici di tutte la frazioni interessate, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. L'assemblea nomina un segretario, qualora non già nominato dal Consiglio Direttivo, che curerà la redazione del verbale delle riunioni e la sua trascrizione sull'apposito libro.

Le delibere, che sono vincolanti anche per gli assenti e per i dissenzienti, sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei consorziati e, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti,

salvo che si tratti di deliberazioni aventi per oggetto modificazioni del presente regolamento statutario o lo scioglimento del consorzio, per la validità delle quali sono necessarie le maggioranze indicate dalla legge.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

L' amministrazione del Consorzio è delegata a un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque a un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea fra i consorziati in regola con i pagamenti. L'assemblea stabilirà il numero dei Consiglieri. Saranno eletti alla carica di Consigliere i candidati che riporteranno il maggior numero di voti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed alla scadenza i suoi membri potranno essere rieletti. Se nel corso di un esercizio viene a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione con deliberazione a maggioranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, ove verrà chiesta la convalida della loro nomina.

ART.14

Al Consiglio Direttivo sono delegati tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi gli atti di alienazione del patrimonio e quelli riservati all'Assemblea per legge o per statuto. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) la predisposizione di tutti i regolamenti (c.d. regolamenti particolari), che dovranno esser sottoposti all'Assemblea per l'approvazione, necessari per la miglior attuazione degli scopi consortili;
- b) l'indicazione della data di apertura dei pascoli e delle epoche di ascesa e discesa dagli stessi;
- c) l'indicazione delle zone da adibire a pascolo per le pecore e le date in cui è possibile introdurre le capre, i cavalli o altri animali;
- d) la previsione dell'ammontare della quota annuale di partecipazione alle spese del consorzio, che dovrà essere sottoposta all'assemblea per l'approvazione;
- e) la gestione di tutte le somme e i contributi, per il miglior raggiungimento degli scopi del consorzio;
- f) l'adozione di tutti i provvedimenti che si riterranno necessari per assicurare la presenza del bestiame in alpeggio o, comunque, per assicurare il mantenimento dei pascoli.

ART.15

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su convocazione del Presidente o di almeno tre consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo può delegare a ciascuno dei suoi

membri specifiche funzioni. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri o all'esterno un Segretario con le funzioni di stendere i verbali delle riunioni e delle assemblee e di tenere il libro dei soci aggiornato.

ART. 16

Il Presidente, oltre a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio; può nominare procuratori alle liti e procuratori ad negotia. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni saranno assolte dal Vice Presidente.

I consorziati attribuiscono fin d'ora mandato al Presidente del Consiglio Direttivo, perchè abbia a stabilire le modalità per la riscossione della quota annuale di partecipazione alle spese del consorzio di cui all'art. 10 del presente regolamento statutario, nonchè per la riscossione di qualsiasi altro versamento deliberato dall'Assemblea, con facoltà di stipulare convenzioni con il Concessionario della Riscossione dei Tributi della Provincia di Sondrio, perchè la riscossione avvenga tramite l'emissione di cartelle esattoriali da inviarsi ai singoli consorziati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati e scelti tra personalità ritenute idonee. Ad esso è demandato l'esame di tutte le denunce delle infrazioni eventualmente compiute dagli associati alle norme del Regolamento Statutario e alle deliberazioni assembleari. Al Collegio Probiviri è, altresì, affidato il compito di determinare anticipatamente l'ammontare dei danni che dovessero derivare al Consorzio dalle violazioni compiute dai consorziati, di chiederne in via bonaria il pagamento e, in caso di esito negativo, di riferirne in assemblea per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

NORME DI RINVIO

ART. 18

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

F.ti: MAURIZIO FONDRINI

FRANCESCO SURACE Notaio